

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2653 Anno 2020

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: BOTTA RAFFAELE

Data pubblicazione: 05/02/2020

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12260/2014 R.G. proposto da  
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente  
domiciliato in Roma, via Alberico II 33, presso l'avv. Antonio  
Damascelli, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al  
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in Roma, via Cicerone 28, presso l'avv. Vito A. Martielli,  
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

e nei confronti di

Aedes Aurora s.r.l., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Roberto Ardigò  
42, rappresentata e difesa dall'avv. Vito A. Martielli, giusta delega in  
calce alla memoria di costituzione *ad adiuvandum* della parte  
controricorrente;

- *intimata costituita* -

6082  
2019

e di

AIPA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– *intimata* –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari), Sez. 1, n. 102/01/13 del 14 ottobre 2013, depositata l'11 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta;

1. La controversia concerne l'impugnazione del provvedimento con il quale il Comune di Bari negava allo IACP Bari l'esenzione dall'imposizione ai fini TOSAP che era stata richiesta in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione al cantiere installato per la realizzazione dei lavori di costruzione di n. 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base di una convenzione del 25 giugno 2001 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lavori appaltati alla società Aedes Aurora s.r.l. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Bari propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso lo IACP Bari e ha depositato memoria *ad adiuvandum* della parte controricorrente la società Aedes Aurora s.r.l. anch'essa evocata in giudizio;

2. Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Bari denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 l'esenzione ivi prevista a soggetti non contemplati dalla norma;

3. Il motivo è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte «In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente» e non al soggetto che agisca in qualità di concessionaria per la realizzazione di un'opera pubblica, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici equiparati dalla norma in questione (v. Cass. n. 19693 del 2018; Cass. n. 11886 del 2017). L'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 in ragione del carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria non può trovare applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla disposizione nella identificazione dei soggetti destinatari (sicché, come ha avuto modo di rilevare questa Corte, tale esenzione nemmeno può essere applicata in favore di una società partecipata dal Comune, quand'anche operante come società in *house providing*: v. Cass. n. 25300 del 2017);

4. Nel caso di specie l'occupazione, afferma la sentenza impugnata, era stata effettuata dalla società appaltatrice per l'esecuzione delle opere (Aedes Aurora s.r.l.) che doveva realizzare lo IACP appaltante, quindi non uno dei soggetti previsti dall'art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986: pertanto non ricorrevano i presupposti soggettivi perché la norma potesse ritenersi operante;

5. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dello IACP, il quale va condannato alle spese della presente fase del giudizio nei confronti del comune di Bari, compensate le spese del giudizio di merito;

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dello IACP, che condanna alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

R.